Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n.125 del 29.10.2001

"Adozione della variante normativa alla V.P.R.G. per la Città Antica, ai sensi del comma 4°, lettera l), dell'art.50 della L.R. 61/85 contenente specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione di attività commerciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 della L.R. n.37/99."

Regolamento per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizioa salvaguardia di particolari ambiti del Centro storico di Venezia

Art. 1
Lo strumento urbanistico individua le unità edilizie del Centro Storico di Venezia nelle quali le attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio sono normate dal presente regolamento.

Art. 2
Nelle unità edilizie di cui al precedente articolo non sono consentite le nuove aperture ed i trasferimenti di attività commerciali e/o artigianali che prevedano la vendita dei seguenti prodotti:

- chincaglieria e bigiotteria;
- souvenir;
- specialità veneziane;
- ricordi di Venezia;
- prodotti dell'artigianato veneziano (vetro, merletti, ricami etc.);
- articoli artigianali locali;
- riproduzioni e oggettistica artistiche;
- oggettistica da regalo;
- oggettistica etnica;
- guide, piante e materiale illustrativo di Venezia;
- cartoline;
- articoli e costumi per il Carnevale;
- maschere;
- accessori dell'abbigliamento e maglieria;
- occhiali da sole disgiunti da altri articoli di ottica oftalmica;
- materiale fotografico disgiunto da altri articoli cine fotografici;
- abbigliamento sportivo, inteso come articolo ricordo, disgiunto da materiali ed attrezzature per lo sport;

Art. 3
Nelle unità edilizie di cui all'art. 1 non sono consentiti gli ampliamenti di superficie di vendita delle attività commerciali e/o artigianali già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, che pongano in vendita i prodotti di cui all'art. 2.

Art. 4
Alle attività commerciali e/o artigianali, già localizzate nelle unità edilizie di cui all'art. 1 all'entrata in vigore del presente regolamento, non è consentita l'estensione della vendita ai prodotti di cui all' art. 2.

Art. 4 bis

Nelle unità edilizie di cui all'art. 1 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento oltre che per le attività artigianali di servizio, per quelle attività artigianali, ex lege n. 443/85, che pongano in vendita manufatti in pelle, tessuto, maglieria e conterie tradizionali veneziane, legno e bronzi, esclusivamente se la realizzazione del prodotto viene effettuata in loco, a partire rispettivamente da pelli conciate, stoffe in pezza, filati, canne di vetro.

Art. 5
Alle attività, localizzate nelle unità edilizie di cui all'art. 1, che all'entrata in vigore del presente regolamento hanno come oggetto della propria attività la vendita dei prodotti di cui all'art. 2 e che rinuncino previa dichiarazione alla prosecuzione della vendita di tali prodotti, sarà concessa una riduzione del 50% sul canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul canone sull'installazione di mezzi pubblicitari e sulla tariffa igiene ambientale (T.I.A.).

Art. 6
Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle attività commerciali sulle aree pubbliche prospicienti le unità edilizie di cui all'art.1, fermo restando, per l'intero territorio comunale, il divieto di trasformazione del settore merceologico da alimentare a non alimentare e viceversa e l'obbligo del mantenimento della specifica merceologia di mercato.

Art. 7
Nei locali interni al sottoportico di Rialto, parallelo alla Ruga dei Oresi, fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, sono consentite nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti di attività commerciali e/o artigianali riguardanti esclusivamente oggetti preziosi.

Art. 8
Sul Ponte di Rialto, fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, sono consentite nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti di attività commerciali e/o artigianali riguardanti esclusivamente oggetti preziosi, d'arte, articoli d'antiquariato, di numismatica e di filatelia.

Art. 9
Alle nuove aperture ed ai trasferimenti di cui agli artt. 7 e 8, sarà concessa una riduzione del 100% del canone sull'installazione di mezzi pubblicitari e una riduzione del 50% della tariffa igiene ambientale (T.I.A.), per un periodo di cinque anni.

Art. 10
Nelle unità edilizie di cui all'art. 1, sono consentite nuove aperture o trasferimenti esclusivamente per attività di pubblico esercizio di somministrazione con caratteristiche tradizionali, come ristoranti con cucina per piatti tipici veneziani e con servizio al tavolo, osterie ed attività di tipo B con offerta di alimenti tradizionali ("cicchetti").
Le domande di autorizzazione dovranno essere corredate di dichiarazione di conformità dell'attività a quanto previsto al comma precedente.

Art. 11
Nelle unità edilizie di cui all'art. 1, sono escluse nuove aperture e trasferimenti di pizzerie, birrerie, paninoteche ed altre tipologie di somministrazione non tradizionale collegate alle grandi catene di distribuzione/somministrazione, nonché di attività artigianali di pizza al taglio.
Non sono consentite trasformazioni nelle tipologie di cui al comma precedente.